



## REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI MINORI

La Legge di Bilancio 2017, approvata con Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 Dicembre 2016, ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata attraverso la sostituzione del regime di cassa a quello di competenza.

Elemento discriminante tra i due regimi, cassa e competenza, è la rilevanza dell'aspetto finanziario delle operazioni che vengono poste in essere. Per il principio di competenza concorrono a formare il reddito d'impresa i ricavi ed i costi imputabili all'esercizio indipendentemente dalla manifestazione finanziaria dell'operazione. Il principio di cassa, invece, considera le poste economiche ai fini reddituali solo ed esclusivamente nel caso in cui il relativo incasso o pagamento abbia avuto effettiva realizzazione.

L'art. 5 della Legge 232/2016 modifica il dettato normativo dell'art 66, comma 3 del D.P.R. 917/1986 prevedendo **quale regime naturale delle imprese cd. minori quello di cassa**.

Rientrano nel novero delle imprese minori tutte quelle attività commerciali, esercitate generalmente sotto forma di ditte individuali e società di persone, che in un anno intero abbiano conseguito ricavi per un ammontare non superiore ai limiti stabiliti dall'art. 18 del D.P.R. 600/1973, e nello specifico:

- Ricavi < 400.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto prestazioni di servizi;
- Ricavi < 700.000 euro per quelle che hanno ad oggetto altre attività.

Per queste tipologie di imprese, a seguito delle modifiche introdotte, il reddito d'impresa verrà determinato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in chiuso al 31.12.2016, dalla differenza tra i ricavi incassati ed i costi per i quali sia stato effettuato il pagamento (principio di cassa).

Rimangono immutate le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

**Floresta Longo e Associati**

www.fla.it

fla@fla.it

P.IVA: 04768030878

Via De Caro, 104

95126 Catania

Tel +39 095 7122020

Fax +39 095 495320

Viale Liegi, 58

00198 Roma

Tel +39 06 4551194

Fax +39 06 45543889

Problematico invece, per l'anno di passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, il riflesso della variazione di regime sul fronte delle rimanenze, che avranno un'influenza negativa sul risultato d'esercizio 2017. Per tale anno, infatti, le esistenze iniziali costituiranno componenti negativi di reddito alla cui rilevazione non seguirà, in chiusura di esercizio, quella delle rimanenze finali, non contemplate dal regime per cassa.

Al fine della corretta determinazione del reddito d'impresa, così come sopra determinato, si renderà necessario istituire un apposito **registro cronologico** sul quale dovranno essere annotati i ricavi percepiti e le spese effettivamente sostenute nell'esercizio.

**È possibile derogare al regime di cassa** così come illustrato **attraverso l'esercizio di due differenti opzioni**, previste rispettivamente dall'art. 5, co. 5 L. 232/2016 e dall'art. 18, co. 6, D.P.R. 600/73.

**La prima opzione**, ex art. 5, co. 5 L. 232/2016, fa riferimento alla possibilità riconosciuta ai contribuenti minori di tenere i soli registri IVA senza operare le annotazioni di incassi e pagamenti nell'apposito registro cronologico, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazioni IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione, opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso e pagamento. L'esercizio di detta opzione è vincolante per un triennio.

**La seconda opzione esercitabile**, prevista dall'art. 18, co. 6, D.P.R. 600/73, è quella che contempla l'abbandono della contabilità semplificata ed il conseguente passaggio alla contabilità ordinaria, a seguito del quale il reddito continuerà ad essere calcolato sulla base del criterio di competenza. L'opzione *de qua* ha effetto fino a revoca, che in ogni caso non può avvenire prima dei due anni successivi a quello nel quale è esercitata. Notasi che, in tal caso, il passaggio alla contabilità ordinaria renderà inoltre possibile usufruire della nuova IRI (vedasi *focus "IRI" disponibile sul nostro sito [www.fla.it](http://www.fla.it)*.)

Infine, si evidenzia come le modifiche normative suddette investano anche la determinazione della base imponibile ai fini IRAP, che sarà determinata facendo fede ai medesimi criteri previsti dal nuovo art. 66 del D.P.R. 917/1986.

TIPOLOGIA IMPRESA	REGIME CONTABILE e OPZIONE	CONTABILITA'	DETERMINAZIONE REDDITO	REGISTRI OBBLIGATORI
IMPRESE MINORI	Regime per Cassa	Semplificata	Differenza tra ricavi incassati e costi effettivamente sostenuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registri IVA</li> <li>✓ Registro beni ammortizzabili</li> <li>✓ Registro cronologico incassi/pagamenti</li> </ul>
IMPRESE MINORI	Regime per Cassa con opzione ex art. 5 co. 5 L. 232/2016	Semplificata	Differenza tra ricavi e costi: presunzione legale della coincidenza tra data di registrazione e incasso/pagamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registri IVA</li> <li>✓ Registro beni ammortizzabili</li> </ul>
IMPRESE MINORI	Regime per Competenza ex art. 18, co. 6 D.P.R. 600/73	Ordinaria	Differenza tra ricavi e costi, rettificata da scritture di storno e integrazione per competenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registri IVA</li> <li>✓ Registro beni ammortizzabili</li> <li>✓ Libro giornale</li> <li>✓ Registro inventari</li> </ul>
ALTRE IMPRESE	Regime per Competenza	Ordinaria	Differenza tra ricavi e costi, rettificata da scritture di storno e integrazione per competenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registri IVA</li> <li>✓ Registro beni ammortizzabili</li> <li>✓ Libro giornale</li> <li>✓ Registro inventari</li> </ul>